

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
VI Commissione (Finanze)

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

EMENDAMENTO 1-TER.1 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Sopprimere l'emendamento 1-ter 1.

0. 1-ter. 1. 27. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: 5.000 a euro 25.000»;

02. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: 1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: 5.000 a euro 25.000»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter. 1»;

2) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter. 1».

0. 1-ter. 1. 1. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio) – Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648».

0. 1-ter.1. 2. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.

0. 1-ter.1. 3. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1 dopo le parole: delitto non colposo inserire le seguenti: , fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

0. 1-ter.1. 4. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;

b) sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.

0. 1-ter.1. 5. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.

0. 1-ter.1. 6. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, con le seguenti: trasferisce ovvero impiega, anche in attività economiche o finanziarie,.

0. 1-ter.1. 7. Pisano, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti: in attività imprenditoriali e professionali.

0. 1-ter.1. 8. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

b) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;

2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.

0. 1-ter.1. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

0. 1-ter.1. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: in modo da con le seguenti: con modalità idonee a.

0. 1-ter.1. 11. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.

***0. 1-ter.1. 12.** Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.

***0. 1-ter.1. 13.** Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: da uno a quattro anni, con le seguenti: da due a cinque anni;

0. 1-ter.1. 14. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: massimo a cinque anni, con le seguenti: massimo a tre anni.

0. 1-ter.1. 15. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.

***0. 1-ter.1. 16.** Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.

***0. 1-ter.1. 17.** Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

Conseguentemente:

1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;

2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.

0. 1-ter.1. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

0. 1-ter.1. 19. Pastorino.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, sostituire le parole: non sono punibili con le seguenti: sono altresì punibili.

Conseguentemente:

1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;

2) sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.

0. 1-ter.1. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, sopprimere le parole: alla utilizzazione.

0. 1-ter.1. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito.

0. 1-ter.1. 22. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 648-ter. 1, comma 4, premettere le parole: Fuori dai casi di concorso.

0. 1-ter.1. 23. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

3. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1. del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della presente legge, relativa a detti denaro, beni o altre utilità.

0. 1-ter.1. 24. Il Relatore.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

0. 1-ter.1. 25. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

3. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1.».
- b) alla rubrica, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché autoriciclaggio».

0. 1-ter.1. 26. Pastorino.

Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

Art. 1-ter.

(Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

1. Dopo l'articolo 643-ter del codice penale è inserito il seguente:

648-ter 1. (Autoriciclaggio). 1 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione interiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. L'art. 648-quater del codice penale è modificato come segue: dopo le parole «648-ter, sono inserite le seguenti: «648-ter. 1».

0. 1-ter.1. Il Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.».

1. 101. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, al capoverso Art. 5-quater, comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.

1. 102. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), le parole: sono diminuite fino a un quarto sono sostituite dalle seguenti: si applicano nella misura di un quarto.

1. 103. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.

1. 104. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione.

1. 105. Il Relatore.

(Approvato)